



COMUNE DI ALBA ADRIATICA

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI
ALBA ADRIATICA

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, è istituita la Commissione comunale quale organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale nella rimozione di quegli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

La Commissione ha sede presso il Palazzo Municipale, in ogni caso può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede pubblica ritenuta opportuna, ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta sui temi cui Essa è preposta.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto rapporto tra la realtà e le esperienze femminili della Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione, cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.

ART. 2 - COMPITI

1. La Commissione ha funzioni consultive, propositive, conoscitive, riguardo alle problematiche femminili nei confronti di tutti gli organi di governo della città. Essa ha inoltre propri poteri di iniziativa nel formulare alla Giunta ed al Consiglio Comunale specifiche proposte.
2. La Commissione ha inoltre i seguenti compiti:
 - a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
 - b) promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;
 - c) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
 - d) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;

- e) attraverso gli Uffici del Comune promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.), sia nel campo del «saper fare» (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoriali, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
 - f) attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative dirette a favorire condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo inoltre una migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra i sessi;
 - g) favorire la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili.
3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:
- a) può chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
 - b) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
 - c) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile;
 - d) promuove e cura l'attuazione di azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Sempre allo stesso fine, la Commissione può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale ha l'obbligo di esaminarle ed esprimersi sulle stesse. La Commissione, inoltre, può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l'audizione entro congruo termine dalla richiesta.
4. La Commissione predispone:
- a) un documento programmatico per l'anno successivo e lo invia al Sindaco entro il 31 Ottobre di ogni anno;
 - b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

ART.3 - COMPOSIZIONE E DURATA

Possono far parte della Commissione coloro che operano attivamente nella vita sociale, politica, professionale, economica, culturale del territorio.

La commissione è composta da dodici membri:

- il Sindaco o l'Assessore delegato alle pari opportunità che la presiede;
- cinque componenti espressi dalla maggioranza
- tre espressi dalla minoranza
- tre membri individuati tramite avviso pubblico.

Le componenti espresse dai gruppi consiliari, in numero totale di otto, possono essere individuate tra i propri rappresentanti eletti in sede al Consiglio oppure esternamente allo stesso, dando priorità alla rappresentanza femminile.

Per i membri individuati mediante avviso pubblico, in numero totale di tre, tutti possono avanzare propria candidatura autonomamente o tramite associazioni, organizzazioni che svolgano la loro attività in maniera continuativa sul territorio comunale nel campo sociale, politico, culturale ed economico e abbiano uno statuto che deve essere prodotto in copia al momento della proposta.

Tutte le candidature devono essere corredate di curriculum aggiornato che sarà valutato in funzione dei titoli di studio e formazione, delle esperienze maturate o in corso di svolgimento in campo professionale, degli impegni certificati sulle tematiche delle pari opportunità, dell'aggregazione sociale, dell'inclusione, o comunque inerenti gli ambiti di interesse della Commissione.

Il Sindaco, con l'ausilio del Segretario Comunale procede ad individuare le componenti selezionate mediante avviso pubblico attenendosi ai criteri sopra descritti.

La Commissione è insediata all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio; tuttavia fino al momento del rinnovo la Commissione esistente continua a svolgere la sua funzione.

Ogni componente della Commissione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive decade automaticamente, previa formale comunicazione.

La decadenza viene comunicata dal Presidente della Commissione al Consiglio Comunale alla prima data utile. In caso di decadenza di un consigliere comunale o altro componente indicato da gruppo consiliare, sarà lo stesso a indicare un nominativo per un nuovo componente della Commissione, secondo i criteri generali sopra specificati.

Nel caso di decadenza di un componente precedentemente individuato tramite procedura di avviso pubblico, il Sindaco provvederà alla surroga del membro decaduto sulla base delle candidature già pervenute, istruite e valutate.

La funzione di componente della Commissione è del tutto gratuita per tutti i suoi membri.

Il Sindaco o Assessore delegato, entro un mese dall'esecutività del presente regolamento, provvede con ausilio dell'ufficio di segreteria a mezzo di pubblico avviso a comunicare circa le modalità e i tempi di presentazione delle proposte di candidatura al fine di individuare i membri.

ART.4 -PRESIDENTE, UFFICIO DI PRESIDENZA, FUNZIONAMENTO E COMPITI

L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, Vice Presidente e Segretaria/o.

La Commissione, nella prima riunione convocata e presieduta dal Sindaco o da Assessore delegato, elegge a maggioranza dei suoi componenti Vice Presidente e Segretaria/o. Almeno una delle due cariche elettive deve essere riservata ad un Consigliere designato dalla minoranza.

Il Presidente rappresenta la Commissione Pari Opportunità, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività. Ha il compito di redigere l'ordine del giorno delle riunioni, di curare l'attuazione delle iniziative decise e programmate dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro che si dovessero costituire. L'Ufficio di Presidenza, sentite tutte le componenti della Commissione, elabora il programma annuale di massima delle attività e ne individua le possibili risorse entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di programmazione.

ART.5 -SEDUTE DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONI

Le sedute sono di regola pubbliche, fatto salvo il caso, stabilito di volta in volta, in cui si trattino problemi riguardanti una singola persona o caso.

La Commissione si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni due mesi. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, anche a mezzo e-mail, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta e deve pervenire alle componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono.

La Commissione deve essere convocata entro quindici giorni quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

Alla seduta della Commissione possono partecipare, invitati in qualità di esperti/consulenti e senza diritto di voto, coloro che per specifiche competenze verranno convocati dalla Commissione stessa.

ART.6 -VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. Delle sedute della commissione viene redatto un verbale a cura di un componente della Commissione con funzione di verbalizzante. I commissari che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni sono tenuti a dettarle o a consegnarne il testo scritto. Il verbale è distribuito ai membri della Commissione nella seduta successiva, approvato dagli stessi e controfirmato dal Presidente e dal personale verbalizzante.

Art . 7 -VALIDITÀ DELLE DECISIONI

Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che sulle questioni che riguardano persone o su argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 delle componenti.

È richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti della Commissione per le seguenti votazioni:

- programmi e progetti di attività della Commissione e degli eventuali gruppi di lavoro;
- decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione;
- approvazione della relazione annuale;
- modifiche al regolamento;

.-in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente

ART.8 -PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE ANNUALE

La Commissione propone entro il 31 ottobre al Consiglio Comunale un programma annuale di attività per l'anno successivo con l'indicazione delle fonti/strumenti di finanziamento necessari e che intende attivare.

La stessa invia al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte.

Il Sindaco provvede a trasmetterne copia della relazione ai Consiglieri comunali, quale presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.

ART.9 -RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

- con le Commissioni regionale e provinciale per le Pari Opportunità,
- con analoghi Comitati e Commissioni presso altri Enti che abbiano le stesse finalità
- con associazioni e movimenti presenti sul territorio
- con gli istituti scolastici territoriali;

ART.10 -ONERI FINANZIARI

Tutti i membri della Commissione, compresi Presidente, Vice Presidente e Segretario/o, svolgono le loro funzioni in forma gratuita. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento è assegnato alla Commissione un fondo annuale da quantificare sulla base della programmazione.

La gestione del fondo è affidata al Responsabile dell'Ufficio Servizi al Cittadino, con attribuzione di apposito capitolo di spesa.

La Commissione promuoverà forme e iniziative di auto finanziamento e di ricerca di fonti finanziarie a sostegno delle proprie attività nel settore pubblico e privato.

Per il funzionamento della Commissione e per i suoi lavori, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, l'Ente mette a disposizione spazi e strumenti compatibilmente con le esigenze rappresentate dalle parti.

L'uso della Sala Consiliare per le iniziative della Commissione è sempre gratuito e il patrocinio dell'Ente assicurato in ciascuna occasione con apposito atto. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa e sulla base delle disposizioni adottate.

ART.11 -RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla legislazione vigente

ART 12 -ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.

